



# **Corso di formazione**

## **“Il controllo ufficiale presso Operatori del settore sottoprodotti di origine animale”**

### **Il trasporto dei S.O.A**

**Silvia Scaioli - AUSL Ferrara – UOAV**

# Il trasporto dei S.O.A

## NORMATIVA:

- › Reg. (CE) 1069/2009
- › Reg. (UE) 142/2011
- › DGR 274 del 18/03/2013
- › DET. 3992 del 17/04/2013
- › DGR 14738 del 13/11/2013

# Il trasporto dei S.O.A

## Reg. (CE) 1069/2009

- ◆ **Art. 21 raccolta e identificazione per quanto riguarda la categoria e il trasporto**
- ◆ **Art. 22 rintracciabilità**
- ◆ **Art. 23 registrazione degli operatori, degli stabilimenti o impianti**
- ◆ **Art. 24 riconoscimento di stabilimenti o impianti**

# Il trasporto dei S.O.A

## DGR 274 del 18/03/2013

### Art. 1 Registrazione degli stabilimenti

1. Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei s.o.a. o di prodotti derivati sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi dell'art. 24 del Reg (CE) 1069/2009 o qualora, nel caso di stabilimenti che generano sottoprodotti, non siano già stati riconosciuti o registrati ai sensi del Reg (CE) 852/2004 o del Reg (CE) 853/2004. Si rimanda all'Allegato 1 "Elenco degli impianti registrati ai sensi dell'art. 23".

## ALLEGATO 1

<b>Impianti/attività registrati sensi art. 23 del Regolamento</b>
Trasporto
Oleochimico
Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall'alimentazione degli animali (art. 36), ex impianti tecnici, quali: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Concerie</li><li><input type="checkbox"/> Attività di tassidermia</li><li><input type="checkbox"/> Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini</li><li><input type="checkbox"/> Lavorazione di ossa per produzione di porcellana colle, gelatine</li><li><input type="checkbox"/> Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti)</li></ul>
Uso di sottoprodotti per l'alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18)
Centri di raccolta, definiti all'Allegato I, punto 53 del reg. CE n. 142/2011
Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici)
Immissione in commercio (intermediari)

# Il trasporto dei S.O.A

## DGR 274 del 18/03/2013

### Art. 1 Registrazione degli stabilimenti

4. L'operatore effettua la notifica dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione, presso l'azienda sanitaria locale (ASL) o il **SUAP** (secondo la Determina 3992/2013) in cui ha sede l'attività o in cui è residente (nel caso si tratti di attività prive di stabilimento es. il trasporto conto terzi o attività di intermediario senza possesso fisico della merce) utilizzando la modulistica prevista dalla **DGR 14738 del 13/11/2013**

# Il trasporto dei S.O.A

## Determina 3992/2013

### Art. 1 Registrazione degli stabilimenti

Ciascun operatore registrato ai sensi dell'art. 23 del Reg (CE) 1069/2009 viene inserito, in conformità all'art. 47, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema S.INTE.S.I.) a cura della Regione

# Il trasporto dei S.O.A

## DGR 274 del 18/03/2013

### Art. 1 Registrazione degli stabilimenti

6. Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale, le ASL verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica, comprensiva della dichiarazione di possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) 1069/2009 e dal Reg. (UE) 142/2011. Nel caso false dichiarazioni, oltre alla eventuale adozione della sospensione dell'attività, le ASL provvedono alla denuncia ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000.

# Il trasporto dei S.O.A

## DGR 274 del 18/03/2013

### Art. 1 Registrazione degli stabilimenti

8. La registrazione per l'attività di trasporto, ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009, riguarda esclusivamente le imprese la cui attività, nell'ambito del regolamento stesso, consista unicamente nel trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati. La suddetta registrazione non è dovuta per l'attività di trasporto, effettuata da imprese che generano sottoprodotti già riconosciute/registrate per altre attività nei settori dei sottoprodotti di origine animale e degli alimenti.

# Il trasporto dei S.O.A

**DGR 274 del 18/03/2013**

## **Art. 5 Indicazioni operative relative al trasporto dei s.o.a. e prodotti derivati**

**3.L'operatore dopo ogni scarico di s.o.a. deve procedere al lavaggio e disinfezione del mezzo o del contenitore. Tale operazione, con l'indicazione di data, ora e luogo, deve essere attestata dal titolare dell'impianto di destinazione e riportato sul documento di trasporto (allegato 4)**

# Il trasporto dei S.O.A

**DGR 274 del 18/03/2013**

**Allegato 4**

**TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI DERIVATI  
Regolamento CE 1069/2009**

**DICHIARAZIONE DI AVVENUTO LAVAGGIO E DISINFEZIONE**

**Avvenuto presso lo stabilimento della Ditta (denominazione, indirizzo e n° di  
riconoscimento)**

**IL GESTORE DELLO STABILIMENTO DICHIARA CHE**

**L'AUTOMEZZO (targato) \_\_\_\_\_  
o**

**IL CONTENITORE (identificato) \_\_\_\_\_**

**E' STATO LAVATO E DISINFETTATO**

**IN DATA**

**ALLE ORE**

# Il trasporto dei S.O.A

## DGR 274 del 18/03/2013

### Art. 5 Indicazioni operative relative al trasporto dei s.o.a. e prodotti derivati

5. Qualora il trasporto di categorie diverse di s.o.a. avvenga contemporaneamente, l'intera partita acquisisce la categoria a più alto rischio.

8. il trasporto di s.o.a. di diverse categorie sullo stesso automezzo o contenitore, può avvenire in tempi diversi, previo nulla osta dell'ASL se sono rispettate determinate condizioni (identificazione, procedure scritte, temperatura ecc.)

# Il trasporto dei S.O.A

## DGR 274 del 18/03/2013

### Art. 6 Comunicazione dei veicoli

1. Ogni impresa che trasporta s.o.a, tenendo conto di quanto riportato nel comma 8 art. 1 delle presenti linee guida, deve comunicare al Servizio Veterinario della ASL competente sul territorio in cui la ditta è registrata/riconosciuta (sede operativa), l'elenco dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo (modello e targa) e le sue variazioni.

**L'ASPV dell'AUSL inserisce in un apposito registro ogni veicolo o contenitore adibito al trasporto di s.o.a. e prod. Derivati, assegnando un codice di identificazione (Det. 3992/2013)**

# Il trasporto dei S.O.A

**DGR 274 del 18/03/2013**

## **Art 7 Identificazione veicoli/contenitori**

3. I veicoli e i contenitori riutilizzabili, comunicati alle ASL per il trasporto di s.o.a. e prodotti derivati, devono essere identificati mediante **TARGA INAMOVIBILE DI METALLO** (o altro materiale idoneo) riportante: **REGIONE, ASL, CODICE ASSEGNATO DALL'ASL, (LA CATEGORIA DEI S.O.A. E LE DICITURE RELATIVE ALLA CATEGORIA E ALLA TIPOLOGIA DI PRODOTTO TRASPORTATO** vengono indicate in apposita etichetta previste nell'allegato VIII, capo II del regolamento (UE) n. 142/2011)

# Il trasporto dei S.O.A

**DGR 274 del 18/03/2013**

## **Art 7 Identificazione veicoli/contenitori**

### **DIMENSIONI ETICHETTE:**

- **50 cm x 35 cm (veicoli o contenitori riutilizzabili)**
- **non inferiore ai 20 cm (negli altri casi)**
- **carattere della categoria 5 cm**

# Il trasporto dei S.O.A

## NORMATIVA:

### Reg. (UE) 142/2011

- ◆ Art. 17 prescrizioni applicabili ai documenti commerciali, ai certificati sanitari, all'identificazione, alla raccolta, al trasporto di s.o.a. e alla tracciabilità (Allegato VIII)

# Il trasporto dei S.O.A

## Reg. (UE) 142/2011

### Allegato VIII

#### Capo I: veicoli e contenitori

- ◆ Puliti e disinfettati
- ◆ Impiego di contenitori riutilizzabili
- ◆ Trasporto s.o.a. e uso umano

#### Capo II: identificazione

- ◆ Marcatura in modo visibile ed indelebile sulla superficie o su parte di essa, di un imballaggio, un contenitore o un veicolo, o su un'etichetta o un simbolo ad essi applicati nel modo seguente: **ETICHETTE**

**Categoria 1**



**NERO**

**Categoria 2**



**GIALLO**

**Categoria 3**



**VERDE**

# Il trasporto dei S.O.A

**Reg. (UE) 142/2011**

**Allegato VIII**

**Capo II: identificazione**

**L'ETICHETTA DEVE:**

- 1) Indicare chiaramente la categoria**
- 2) Recare le specifiche diciture sull'imballaggio, contenitore o veicolo es.:**

**CAT 3 “NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO”**

**CAT 2 “NON DESTINATO AL CONSUMO ANIMALE” O “PER L'ALIMENTAZIONE DI.....” (art. 18 paragrafo 1)**

# Il trasporto dei S.O.A

## Reg. (UE) 142/2011

**CAT 1 “DESTINATO SOLO ALLO SMALTIMENTO” O “SOLO PER LA FABBRICAZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA” O “SOLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI. NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO O ANIMALE O PER L'APPLICAZIONE SUL TERRENO”**

**Vedi altre diciture elencate nell'Allegato VIII, CAPO II, punto 2.**

# Il trasporto dei S.O.A

**DGR 274 del 18/03/2013**

**Art 8 Documento commerciale**

Durante il trasporto, sul territorio nazionale, i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati devono essere accompagnati dal documento commerciale di cui all'Allegato VIII, capo III del Reg. (UE) 142/2011.

**DETERMINA 3992/2013**

Allegato A punto 6. La Regione, per accertate esigenze locali e nell'ambito del proprio territorio autorizza per il materiale di cat. 1,2 e 3, l'utilizzo di un documento commerciale semplificato (Allegato 3)

# Il trasporto dei S.O.A

**DGR 274 del 18/03/2013**

**DOCUMENTO COMMERCIALE: TRE COPIE**

**1) L'ORIGINALE CON IL S.O.A FINO A DESTINAZIONE**

**2) UNA COPIA AL PRODUTTORE**

**3) UNA COPIA AL TRASPORTATORE**

**Conservare per due anni, colore firma diverso dalla stampa.**

# Il trasporto dei S.O.A

## DGR 274 del 18/03/2013

### Art 9 Rintracciabilità e registri

1. Le persone che spediscono, trasportano e ricevono s.o.a. devono tenere il registro delle partite e i relativi documenti commerciali o certificati sanitari.
2. compilazione del registro entro 10 giorni dalla fine del trasporto (se informatizzato stampato a richiesta).

#### Non serve il registro:

- quando il trasportatore coincide con il destinatario
- quanto il trasportatore è mono-mandatario
- quando lo speditore è un produttore occasionale

# Il trasporto dei S.O.A

**DGR 274 del 18/03/2013**

**Art 9 Rintracciabilità e registri**

Informazioni minime dei registri sono riportate nel CAPO IV sezione I dell'Allegato VIII del Regolamento (UE) 142/2011.

Registrazioni da conservare per almeno due anni

# Il trasporto dei S.O.A

## DGR 14738 del 13/11/2013

### 1. Obbligo registrazione....

- f) tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (SOA) o di prodotti derivati sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi del 1069/2009.

# Il trasporto dei S.O.A

## DGR 14738 del 13/11/2013

### 2.2 Adempimenti dell'operatore del settore dei mangimi e dei SOA

Ogni operatore del settore non alimentare notifica ciascuno stabilimento/struttura/veicolo posto sotto il proprio controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, somministrazione, distribuzione e trasporto di cui al precedente Punto 1, tramite presentazione del modello A2 o A3 e A4 (se del caso):

- al SUAP del Comune dove ha sede operativa l'attività, per le attività svolte in sede fissa;
- al SUAP del Comune dove ha la residenza il titolare della ditta individuale o ha sede legale la società (o la sede operativa DET. 3992/2013), per le altre attività con sede non fissa (mezzi di trasporto).

# Il trasporto dei S.O.A

## DGR 14738 del 13/11/2013

### 2.2 Adempimenti dell'operatore del settore dei mangimi e dei SOA

La registrazione per il trasporto fa riferimento all'impresa che ha l'obbligo di mantenere aggiornato l'elenco dei veicoli utilizzati (marca, modello, targa).

Pertanto si presenta al SUAP tramite pec i seguenti documenti:

Modulo A2

Modello G3

Comunicazione AUSL automezzo (due copie firmate in originale)

## Il trasporto dei S.O.A

### DGR 14738 del 13/11/2013

Il SUAP manda tutta la documentazione tramite pec al Servizio Veterinario dell'Azienda USL la quale verifica l'idoneità della documentazione un parere favorevole.

Successivamente il Servizio Veterinario chiede un approval number al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione per quanto riguarda la registrazione della Ditta.

La Regione attribuisce allo stabilimento il relativo numero di registrazione (approval number) utilizzando il sistema informativo del Ministero della salute (SINTESI) e lo comunica al Servizio veterinario.

# Il trasporto dei S.O.A

## DGR 14738 del 13/11/2013

Una volta pervenuto l'approval number il Servizio Veterinario predispone l'atto a firma del direttore del Dipartimento.

L'atto viene notificato all'interessato (alla Regione e al Comune) tramite pec.

Insieme all'atto viene inviata la comunicazione del veicolo/contenitore protocollata e riportante un numero progressivo rilasciato dalla direzione dell'UOAV.

Copia della comunicazione va tenuta in automezzo e copia agli atti del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.